

IL “PUNTO DELLA SITUAZIONE” IN MERITO ALLE QUESTIONI ASSICURATIVE, VECCHIE E NUOVE PER ATTIVITÀ ORDINARIA E ASSEVERAZIONI



COSA SUCCEDE



1. COSA SUCCEDE

Negli ultimi anni si è registrato un aumento del contenzioso, dovuto a:



Ampliamento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale. **Obbligo di risultato per il progettista**



Atteggiamento maggiormente critico dei clienti.



Maggiore esposizione al rischio dovuta al particolare momento economico. **Opposizioni a decreti ingiuntivi.**



Aumento delle competenze. Normative sempre più complicate.



Assegnazione del ruolo di primo responsabile anche per danni storicamente attribuiti alle imprese.



Lavoro d'equipe: nuova tipologia di danni da carenza di vigilanza e la **solidarietà**.

LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE ATTIVITÀ ORDINARIA

Gli aspetti ai quali è necessario fare
molta attenzione e come non
sbagliare



2. RC PROFESSIONALE ATTIVITÀ ORDINARIA

- RETROATTIVITÀ e POSTUMA
- DEFINIZIONE DI SINISTRO
- DANNI ALLE OPERE
- CONDANNE IN SOLIDO
- OGGETTO DELLA COPERTURA
- FRANCHIGIA e/o SCOPERTO
- MASSIMALI
- DANNI PATRIMONIALI

NON TIRARE FRECCETTE
MA CENTRARE BERSAGLIO



RETROATTIVITÀ e POSTUMA

Periodo di copertura riferito al danno

Retroattività
Il danno

**Periodo
di assicurazione**

Postuma/Ultrattività
La richiesta dopo cessazione attività

«**CLAIMS MADE**»: Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

Tutti gli assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza.

RETROATTIVITÀ e POSTUMA

Dichiarazioni dell'assicurato al momento della sottoscrizione



Hai ricevuto richieste di risarcimento danni negli ultimi ... anni?

Sei a conoscenza di atti, fatti, notizie o circostanze che potrebbero determinare richieste danni?



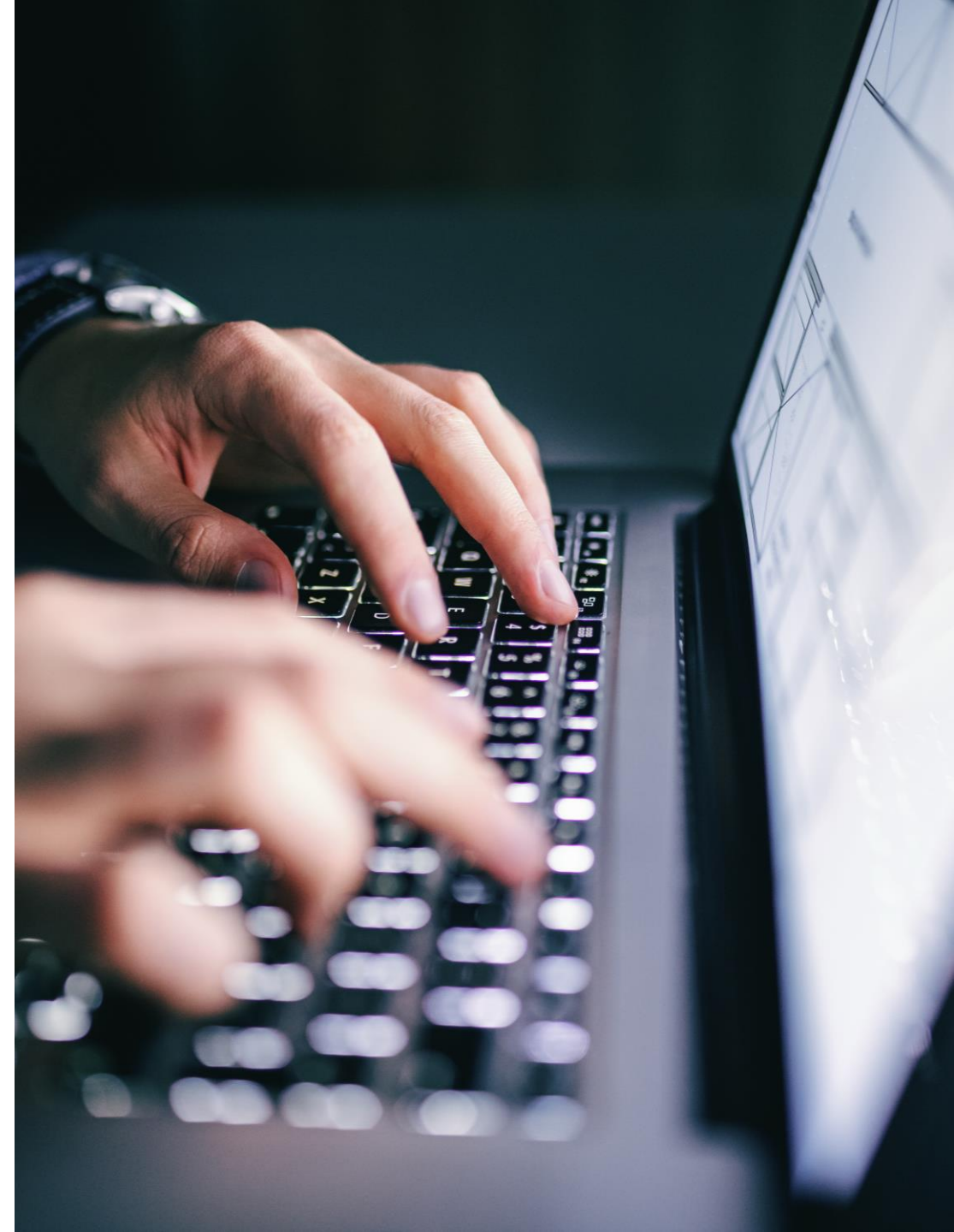
DEFINIZIONE DI SINISTRO

Potenziali criticità nel caso in cui il sinistro sia definito:

«Richiesta formale e scritta di risarcimento del danno».

Se l'assicurato è a conoscenza di un fatto che può originare una richiesta di risarcimento, ma non può denunciarlo perché la richiesta non è pervenuta in forma scritta, potrebbe rimanere scoperto al momento del cambio di compagnia in quanto quest'ultima esclude eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali l'assicurato fosse già a conoscenza

...(ex. artt. 1892/1893 c.c.)



DEFINIZIONE DI SINISTRO

Solo richieste danni scritte

Cosa posso denunciare?

Anche circostanze e procedimenti penali

(DEEMING CLAUSE)

Ove l'Assicurato venga a conoscenza di qualsiasi circostanza da cui possa presumere si origini una futura richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi, la comunicazione dettagliata inviata all'Assicuratore su tale circostanza, fatta durante il periodo di assicurazione, sarà ritenuta a tutti gli effetti come reclamo e quindi come “sinistro” avvenuto durante il periodo di assicurazione, anche se la formale richiesta di risarcimento pervenga dopo la scadenza del periodo di assicurazione.

DANNI ALLE OPERE

Danni materiali alle opere solo per crollo, rovina totale o parziale o gravi difetti che compromettano in maniera certa e definitiva la stabilità dell'opera

Danni alle opere?

I danni conseguenti ad errori che non causano crollo, rovina totale o parziale, o i difetti non gravi sono coperti dalla polizza?

- La garanzia assicurativa non risulta operante

In particolare la garanzia è operante solo nel caso in cui danni riscontrati compromettano maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Nel sinistro de quo tale condizione non risulta soddisfatta

Corte di Cassazione: 10857/08, 7756/17 e altre

«...configurano **GRAVI DIFETTI** le carenze costruttive dell'opera, concernenti anche una singola unità abitativa, che ne menomano in modo grave il godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed **anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera** (quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti ecc.), purchè tali da compromettere la sua **funzionalità e l'abitabilità** ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture»

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 1292 (Nozione della solidarietà)

«L'*obbligazione è in solido* quando più *debitori* sono obbligati tutti per la medesima *prestazione*, in modo che ciascuno può essere costretto all'*adempimento* per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri».

Articolo 1299 (Regresso tra condebitori)

« Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi...

Articolo 2055 (Responsabilità solidale)

«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali».

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

DA EVITARE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

La migliore clausola per il professionista:



In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per gli Assicuratori di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

Attenzione: se compreso verificare con quali soggetti: *tutti (comprese Imprese) o solo con altri professionisti?*

OGGETTO DELLA COPERTURA

RISCHI NOMINATI O DEFINITI

Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive come ad esempio:

- DL. 81/2008,
- danni alle opere,
- norme urbanistiche,
- Interruzione attività di terzi...

OGGETTO DELLA COPERTURA

ALL RISKS

Condizioni generali e particolari ed esclusioni

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Diversificata per attività, danno od opera ed espressa anche in percentuale

(esempio 10% minimo € 500...alcune anche con un massimo)

**Franchigie
e scoperti**

Fissa
(esempio € 1.000)

MASSIMALE

Per sinistro e per anno

Massimale

Attenzione:

- SOTTOLIMITI
- 81/08
- POSTUMA in
previsione
chiusura attività

DANNI PATRIMONIALI

Mancata rispondenza dell'opera all'uso, mancato rispetto vincoli urbanistici, interruzione di attività... con SOTTOLIMITE.

Generalmente 1/3 oppure 30% del massimale.

**Danni
patrimoniali**

**Nessun
SOTTOLIMITE
di massimale**

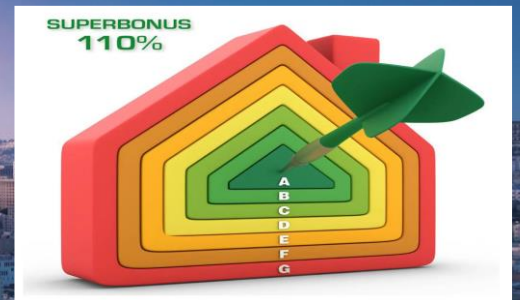
**La polizza di RC
PROFESSIONALE
ASSEVERATORI
SUPERBONUS
DL 34/2020**

3

3. RC PROFESSIONALE ASSEVERATORI SUPERBONUS DL 34/2020

I casi più frequenti che creano le maggiori difficoltà ai tecnici sono ad esempio:

- ✓ aver stipulato una polizza con una certa durata contrattuale (di solito 12 o 18 mesi) ma che le lungaggini burocratiche non ha permesso al tecnico di poter asseverare lo stato finale dei lavori. In questo caso il Professionista deve rinegoziare un nuovo maggior periodo di copertura con la stessa compagnia. E può succedere che quest'ultima non sia disponibile.
- ✓ aver stipulato una polizza con massimale non più capiente per eventuali varianti in aumento. Il Professionista si dovrà interfacciare con la stessa compagnia che come nel caso precedente potrebbe non essere bendisposta ad aumentare il massimale per vari motivi quali ad esempio aver superato il plafond che mette a disposizione per ogni tecnico oppure anche, in alcuni casi, non avere più la volontà di sottoscrivere tali rischi.



La “questione”
asseverazioni per
BONUS MINORI

4

4. BONUS MINORI

Circolare ADE 19E DEL 27.05.2022

Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell'articolo 119 non è richiamata dall'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), relativo ai *Bonus* diversi dal *Superbonus*, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.

Queste attività sono da ritenersi ordinarie e tipiche della professione, quindi vale polizza RC ordinaria/generica se prestata in regime di ALL RISKS se non attività espressamente esclusa. Altrimenti con polizza a RISCHI NOMINATI O DEFINITI deve essere esplicitata.

Attenzione ai sottolimiti di massimale per DANNI PATRIMONIALI.

**La copertura di TUTELA
LEGALE. Importantissima
per procedimenti penali e
opposizioni a sanzioni**

5

5. TUTELA LEGALE



PENALE

La polizza di RC potrebbe non essere operativa e attivabile e quindi non avere interesse a mettere disposizione del tecnico un legale, almeno fino al momento in cui ci sia la «costituzione di parte civile» del/dei potenziali danneggiati.



AMMINISTRATIVO

Le sanzioni inflitte al soggetto assicurato, per tutte le attività, sono escluse per legge. La polizza di tutela legale serve per essere risarciti da spese legali sostenute per opposizioni e ricorsi



CIVILE

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Le Polizze di RC precisano che la Compagnia assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse. L'assicurato, se la Compagnia di RC non intende gestire la vertenza del danno, dovrà costituirsi e chiamare in garanzia l'assicuratore.

TUTELA LEGALE AMBITO CIVILE

EVITARE quelle che:



Operano soltanto ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla polizza di RC, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile ($\frac{1}{4}$ del massimale della polizza di Responsabilità Civile)



Prevedono solo la chiamata in causa della compagnia



Prevedono libera scelta legale ma per vertenze extracontrattuali



La vera e importante prestazione in ambito civile deve essere specificata come **VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI**.

Indipendentemente da come si comporta la polizza di RC.

Libera scelta avvocato di fiducia a prescindere.

Meglio se comprende anche le VERTENZE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI DELLA RC .

Ovviamente bisogna sempre optare per una compagnia dedicata diversa da quella che presta la garanzia di RC !

E non dimentichiamoci dell'ATP - Accertamento tecnico preventivo in Tribunale...

Per informazioni di natura tecnico/contrattuale

marco.oliveri@marsh.com

3409558726

Per informazioni sull'utilizzo della piattaforma on-line

0248538880

All'indirizzo www.marsh-professionisti.it puoi richiedere un preventivo in pochi e semplici passaggi: effettua il login inserendo i tuoi dati personali e clicca su “Registrati”; clicca su “Fai un preventivo” dall'area dedicata. Inoltre puoi trovare tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale.



Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.

Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l'accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità dell'azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

Copyright ©2021 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati..

Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - marsh@cert.marsh.it - www.marsh.it Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.